

**Decisioni del Consiglio nazionale del 30.11.2016**

**Decisioni del Consiglio degli Stati del 12.12.2016**

## **Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017–2019**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione**

*Art. 49 cpv. 3–5*

<sup>3</sup> I direttori dei gruppi e degli uffici come pure i segretari generali regolano il diritto di firma nel loro settore di competenza. I contratti, le decisioni o altri obblighi formali della Confederazione di importo superiore a 100 000 franchi richiedono la doppia firma.

<sup>4</sup> L'apertura di un conto bancario o postale in Svizzera richiede una firma supplementare dell'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale può, in casi particolari, consentire deroghe all'obbligo della doppia firma.

### **2. Legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale**

*Art. 32k*            Rendite transitorie

<sup>1</sup> Le disposizioni d'esecuzione possono prevedere una rendita transitoria nei casi in cui il pensionamento avvenga prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS<sup>4</sup>. La rendita transitoria è di regola finanziata dagli impiegati. In

<sup>1</sup> FF **2016** 4135

<sup>2</sup> RS **172.010**

<sup>3</sup> RS **172.220.1**

<sup>4</sup> RS **831.10**

singoli casi i datori di lavoro possono partecipare al finanziamento della rendita transitoria in ragione del 50 per cento al massimo.

<sup>2</sup> La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria può essere superiore al 50 per cento per determinate categorie di personale o per motivi di ordine sociale.

*Art. 41a cpv. 3*

*Abrogato*

### **3. Legge federale del 5 ottobre 1984<sup>5</sup> sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure**

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> Mediante decreto federale semplice, l'Assemblea federale accorda un credito d'impegno pluriennale per le assegnazioni di cui ai capoversi 1 e 2.

### **4. Legge federale del 4 ottobre 1974<sup>6</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali**

*Art. 4, rubrica*

Mandati di risparmio nel quadro del pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014

*Art. 4a* Mandati di risparmio nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019

<sup>1</sup> Rispetto al piano finanziario provvisorio 2017–2019 del 1° luglio 2015, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

	2017	2018	2019
	in milioni di franchi		
1. Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale	135,2 129,7	243,4 137,9	249,8 144,2
2. Cooperazione internazionale	143,0	200,5	243,4
3. Altre misure del DFAE nel settore dei trasferimenti	0,3	0,9	0,9

<sup>5</sup> RS **341**

<sup>6</sup> RS **611.010**

## Programma di stabilizzazione 2017–2019. LF

	2017	2018	2019
	in milioni di franchi		
4. Misure del DFI nel settore dei trasferimenti	2,6	2,6	2,6
5. Migrazione e integrazione	0,5	11,4	11,4
	0,0	0,0	0,0
6. Altre misure del DFGP nel settore dei trasferimenti	6,8	9,0	9,4
7. Esercito	130,9	–	–
8. Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti	5,2	5,2	5,2
9. Formazione, ricerca e innovazione	68,6	60,9	66,7
10. Agricoltura	10,2	22,3	22,7
11. Altre misure del DEFR nel settore dei trasferimenti	3,5	13,9	14,2
	3,5	3,9	4,2
12. Strade e versamento nel fondo infrastrutturale	67,5	4,5	6,9
13. Ambiente	21,7	25,8	19,9
14. Altre misure del DATEC nel settore dei trasferimenti	6,7	6,9	7,1
15. Infrastruttura ferroviaria	53,1	84,5	93,5

<sup>2</sup> Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

<sup>3</sup> È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

## 5. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>7</sup> concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

*Art. 12 cpv. 1, terzo periodo, 1<sup>bis</sup> e 1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> ... Prima della ripartizione, l'accantonamento è ridotto degli importi di cui al capoverso 1<sup>bis</sup>.

<sup>1bis</sup> Gli importi di cui sono stati ridotti i conferimenti effettuati nel fondo infrastrutturale negli anni 2016 e 2017 sono accreditati al Fondo come segue:

- 2018: importo della riduzione 2017 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;
- 2019: importo della riduzione 2016 per la correzione del Piano finanziario 2017–2019;

<sup>7</sup> FF 2016 ... ; sarà pubblicata nel FF non appena il DF del 30 sett. 2016 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato sarà stato accettato in votazione popolare.

- c. 2020: importo della riduzione 2017 nel quadro del programma di stabilizzazione 2017–2019.

<sup>1ter</sup> Se il decreto federale del 30 settembre 2016<sup>8</sup> concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato è posto in vigore dopo il 2018, gli importi sono accreditati soltanto nei relativi anni rimanenti.

## **6. Legge federale del 20 dicembre 1957<sup>9</sup> sulle ferrovie**

*Art. 57 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Il contributo si basa sui prezzi del 2016. È adeguato all'evoluzione del prodotto interno lordo reale e segue l'indice di rincaro delle opere ferroviarie. Il Dipartimento federale delle finanze disciplina i dettagli d'intesa con il DATEC.

*Art. 96a* Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016

Fino alla fine del 2018 il contributo dei Cantoni al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria ammonta a 500 milioni di franchi all'anno.

## **7. Legge del 21 giugno 2013<sup>10</sup> sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria**

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2020 il Fondo costituisce una riserva adeguata.

*Art. 12* Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 7 capoverso 1, fino alla fine del 2020 al Fondo possono essere concessi anticipi a carico del bilancio della Confederazione per un importo complessivo massimo di 150 milioni di franchi.

<sup>2</sup> Sugli anticipi sono prelevati tassi di interesse conformi al mercato. L'Amministrazione federale delle finanze stabilisce i dettagli.

## **8. Legge del 23 giugno 2006<sup>11</sup> sugli impianti a fune**

*Art. 3 cpv. 5*

*Abrogato*

<sup>8</sup> FF **2016** 6825

<sup>9</sup> RS **742.101**

<sup>10</sup> RS **742.140**

<sup>11</sup> RS **743.01**

*Art. 15a*            Modifica di impianti a fune non soggetta ad approvazione  
o autorizzazione

<sup>1</sup> Gli impianti a fune possono essere modificati senza obbligo di approvazione e di autorizzazione, se:

- a. non ledono interessi degni di protezione concernenti la pianificazione del territorio, la protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio, o terzi;
- b. non sono necessarie autorizzazioni o approvazioni secondo altre disposizioni del diritto federale.

<sup>2</sup> In caso di dubbio, si applica la procedura semplificata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale determina quali modifiche possono essere apportate senza approvazione e autorizzazione.

*Art. 17 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le autorizzazioni di esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione sono di regola rilasciate per una durata indeterminata. L'autorizzazione di esercizio decade tuttavia con la scadenza della concessione.

*Art. 29 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 29a*            Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016

Le autorizzazioni d'esercizio degli impianti a fune che beneficiano di una concessione rilasciate prima della modifica del 16 dicembre 2016 sono considerate di durata indeterminata se sono state rilasciate o rinnovate prima della scadenza della concessione.

## **9. Legge del 20 marzo 2009<sup>12</sup> sul trasporto di viaggiatori**

*Art. 6 cpv. 3, primo periodo*

<sup>3</sup> La concessione è accordata per 25 anni al massimo, per gli impianti di trasporto a fune per 40 anni al massimo. ...

*Art. 37 cpv. 1, secondo periodo, e 2, primo periodo*

<sup>1</sup> ... Le imprese che ricevono contributi o mutui dall'ente pubblico presentano il conto annuale, con i pertinenti documenti giustificativi, all'UFT. ...

<sup>2</sup> L'UFT verifica, periodicamente o all'occorrenza, se i conti sono conformi alle prescrizioni di legge e alle relative convenzioni in materia di contributi e mutui dell'ente pubblico. ...

<sup>12</sup> RS 745.1

*Art. 67*                    Disposizione transitoria della modifica del 16 dicembre 2016

Le concessioni per impianti a fune rilasciate o rinnovate per la durata massima ammessa secondo il diritto vigente prima della modifica del 16 dicembre 2016 sono considerate rilasciate o rinnovate per 40 anni.

## **10. Legge del 7 ottobre 1983<sup>13</sup> sulla protezione dell'ambiente**

*Art. 17 cpv. 2*

<sup>2</sup> I valori limite delle immissioni per inquinamenti atmosferici, come pure il valore d'allarme per le immissioni foniche, non devono tuttavia essere superati.

## **11. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>14</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 95 cpv. 1<sup>bis</sup>, primo periodo*

<sup>1bis</sup> Il Fondo di compensazione AVS rimborsa inoltre alla Confederazione le altre spese derivanti dallo svolgimento dei compiti di vigilanza, dall'applicazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e da un'informazione generale degli assicurati in merito ai contributi e alle prestazioni. ...

## **12. Legge federale del 19 giugno 1959<sup>15</sup> sull'assicurazione per l'invalidità**

*Art. 78 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 37,7 per cento della media aritmetica delle uscite dell'assicurazione negli anni 2010 e 2011 dopo deduzione dell'1,6 per cento.

## **13. Legge federale del 18 marzo 1994<sup>16</sup> sull'assicurazione malattie**

*Art. 66 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il sussidio della Confederazione corrisponde al 7,3 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

<sup>13</sup> RS 814.01

<sup>14</sup> RS 831.10

<sup>15</sup> RS 831.20

<sup>16</sup> RS 832.10

### 13. Stralciare

## 14. Legge federale del 19 giugno 1992<sup>17</sup> sull'assicurazione militare

### Art. 2 Assicurazione facoltativa di base

A partire dal pensionamento, le persone assicurate secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera b (assicurati a titolo professionale) domiciliate in Svizzera possono concludere un'assicurazione di base presso l'assicurazione militare per l'assunzione dei costi delle prestazioni fornite in caso di malattia e di infortunio (assicurazione facoltativa di base). L'assicurazione facoltativa di base dà diritto alle prestazioni previste negli articoli 16 e 18a–21.

### *Inserire prima del titolo della sezione 4*

### Art. 27a Tessera d'assicurato

Gli assicurati a titolo professionale e le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base hanno diritto a una tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 42a della legge federale del 18 marzo 1994<sup>18</sup> sull'assicurazione malattie.

### *Titolo prima dell'art. 66a*

### **Capitolo 2a:**

### **Premi degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati presso l'assicurazione facoltativa di base**

### Art. 66a Finanziamento

Le seguenti prestazioni dell'assicurazione militare sono finanziate dai premi:

- a. prestazioni in caso di malattia e di infortunio non professionale per gli assicurati a titolo professionale;
- b. prestazioni in caso di malattia e di infortunio per gli assicurati a titolo professionale presso l'assicurazione facoltativa di base.

### Art. 66b Premi per le prestazioni in caso di malattia

<sup>1</sup> I premi che gli assicurati devono versare per le prestazioni in caso di malattia sono determinati in base a un grado di copertura di almeno l'80 per cento dei seguenti costi per malattie non insorte durante il servizio:

- a. cura medica (art. 16 e 18a);
- b. spese di viaggio e di soccorso (art. 19);
- c. cure a domicilio e cure (art. 20);

<sup>17</sup> RS 833.1

<sup>18</sup> RS 832.10

- d. mezzi ausiliari (art. 21);
- e. spese di gestione amministrativa dell'evento assicurato.

<sup>2</sup> L'obbligo di versare il premio per le prestazioni in caso di malattia è sospeso quando l'assicurato a titolo professionale presta servizio per oltre 60 giorni consecutivi.

#### *Art. 66c* Premi per le prestazioni in caso di infortunio

<sup>1</sup> Per gli assicurati a titolo professionale, il premio per gli infortuni non professionali è uguale a quello corrispondente dell'assicurazione contro gli infortuni dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.

<sup>2</sup> Per le persone assicurate presso l'assicurazione facoltativa di base, il premio per le prestazioni in caso di infortunio corrisponde a un supplemento al premio dovuto per le prestazioni in caso di malattia. Questo supplemento è calcolato in modo da coprire, per questa categoria di assicurati, i costi delle prestazioni di cui all'articolo 66b capoverso 1 in caso di infortunio.

#### *Art. 66d* Modalità

Il Consiglio federale disciplina le modalità, in particolare:

- a. la forma di riscossione del premio;
- b. la riduzione del premio per gli assicurati con un reddito basso; e
- c. la procedura di adeguamento del premio all'evoluzione dei costi.

### **15. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>19</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura**

#### *Art. 20* Accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

<sup>1</sup> Un accantonamento per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituito mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 1947<sup>20</sup> che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

<sup>2</sup> L'accantonamento è remunerato da interessi.

<sup>19</sup> RS 836.1

<sup>20</sup> CS 5 807; RU 1954 460



**16. Legge del 29 aprile 1998<sup>21</sup> sull'agricoltura**

Art. 98           Finanziamento

L'Assemblea federale stanZIA con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 93 capoverso 1.

**II**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. È fatto salvo il capoverso 3.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. (=CF)

<sup>3</sup> La modifica dell'articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 18 marzo 1994<sup>22</sup> sull'assicurazione malattie, di cui alla cifra I numero 13, entra in vigore simultaneamente alla modifica della legge federale del 6 ottobre 2006<sup>23</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC), secondo il messaggio del 16 settembre 2016<sup>24</sup> concernente la riforma delle PC.

<sup>3</sup> *Stralciare*

<sup>21</sup> RS **910.1**

<sup>22</sup> RS **832.10**

<sup>23</sup> RS **831.30**

<sup>24</sup> FF **2016** 6705

